

# CIA informa

## Sommario:

- Il “Decreto Salva Conti”
- Scadenziario



## IL “DECRETO SALVA CONTI”

Il Decreto Salva Conti (DL n.39/2024) prevede, oltre alle “*misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli art. 119 e 119-ter del Decreto Legge n.34 del 19 Maggio 2020*” finalizzate a limitare ulteriormente la cessione o lo sconto in fattura del Superbonus, “*altre misure urgenti in materia fiscale e connesse ad eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria*”.

## Nuova Comunicazione Preventiva Investimenti Industria 4.0

Al fine di **usufruire del credito d’imposta** per gli investimenti:

- In **beni strumentali “Industria 4.0”** ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- In **attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica ex art. 1, commi da 200 a 202, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1;

E’ ora richiesta la **presentazione**, in via telematica, di una **comunicazione preventiva (ex ante)** nella quale indicare:

- L’ammontare complessivo degli **investimenti che si intendono effettuare** a decorrere dal **30.3.2024**;
- La presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione.

La comunicazione va “**aggiornata**” **all’atto del completamento** degli investimenti (**ex post**).

### Sospensione compensazione Crediti d'Imposta

Con l'aggiunta del **nuovo comma 3-bis** all'art. 121, DL n. 34/2020 è previsto che in presenza di:

- **Iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori
- **Iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione** relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, compresi quelli per **atti di recupero** di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e dell'art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti);

Per **importi complessivamente superiori a € 10.000**, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, **è sospeso l'utilizzo in compensazione nel mod. F24** dei crediti d'imposta di cui al citato art. 121 presenti nella "Piattaforma cessione crediti" dell'Agenzia delle Entrate, **fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli / carichi**

Restano fermi:

- I **termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito** di cui al comma 3 del citato art. 121, in base al quale la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi** e non può essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se il debitore non "sblocca la compensazione" (pagando il debito scaduto) entro il 31.12, la quota del credito d'imposta non utilizzata è persa;
- L'**applicazione delle disposizioni** di cui all'art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**.

La **decorrenza** e le **modalità attuative** del citato nuovo comma 3-bis è demandata ad uno specifico Provvedimento del MEF.

### **Presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000**

In base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/), **a decorrere dall'1.7.2024**, in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**, per i quali i **termini di pagamento siano scaduti** e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la compensazione nel mod. F24**.

Il Decreto in esame ha riscritto il citato comma 49-quinquies prevedendo che lo stesso:

- Si applica in presenza di iscrizioni ruolo per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate **compresi quelli per atti di recupero** ex art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti), per i quali i termini di pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione
- **Non opera per i contributi previdenziali ed assistenziali e per i premi assicurativi** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- **Non opera** con riferimento alle somme oggetto di **piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**

Al fine di coordinare l'operatività del citato art. 49-quinquies con quanto previsto dall'art. 31, comma 1, DL n. 78/2010 (divieto di compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a € 1.500) è **ammesso il pagamento** (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori **mediante la compensazione** dei crediti relativi alle stesse imposte.

Qualora non siano applicabili le predette disposizioni, resta ferma l'applicazione del citato art. 31 in merito alla preclusione all'autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi.



## **Scadenziario di Aprile**

### **Martedì 16 Aprile**

#### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- Sui redditi di lavoro autonomo
- Sulle Provvigioni
- Sui redditi diversi

### **Martedì 30 aprile**

#### **Imposta di bollo**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).